Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° | ROMA - Venerdì, 11 settembre 1931 - ANNO IX | Numero 210

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-273; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; S. A. Mondadori.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

ERRATA-CORRIGE

Il provvedimento 17 luglio 1931, n. 1086, concernente il ruolo unificato dell'Ufficio trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 dell'8 settembre 1931-IX, pag. 4411, non è *decreto-legge*, ma *Regio decreto*, come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

1406. — REGIO DECRETO-LEGGE 17 luglio 1931, n. 1112.
Modifica dell'art. 3 del R. decreto-legge 18 aprile 1926, n. 800, concernente l'Istituto nazionale per l'esportazione. Pag. 4454

1407. — REGIO DECRETO 10 agosto 1931, n. 1117.
Inclusione dell'abitato di Montedinove (provincia di Ascoli Piceno) tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato . . . . . Pag. 4454

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1931.
Approvazione del regolamento interno per la contrattazione dei cereali presso la Borsa merci di Venezia . . . . Pag. 4455

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 4459

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 4460
Perdita di certificati . . . . Pag. 4461
Domanda di tramutamento di certificato consolidato 5 %. Pag. 4462

Ministero dell'interno: Ordinanza di sanità marittima n. 6 del 1931 contro la peste per le provenienze da Barcellona. Pag. 4462

CONCORSI

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bando di concorso per l'assunzione di funzionari di concetto nei gradi VII ed VIII . . . . Pag. 4462

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1406.**

REGIO DECRETO-LEGGE 17 luglio 1931, n. **1112.**

Modifica dell'art. 3 del R. decreto-legge 18 aprile 1926, n. 800, concernente l'Istituto nazionale per l'esportazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1926, n. 800, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1262, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di porre in armonia il disposto del primo capoverso dell'art. 3 del R. decreto-legge 18 aprile 1926, n. 800, col disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 4 del medesimo decreto-legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le colonie, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo capoverso dell'art. 3 del R. decreto-legge del 18 aprile 1926, n. 800, convertito in legge dalla legge 25 giugno 1926, n. 1262, è modificato come segue:

« Il presidente dura in carica due anni e può essere riconfermato ».

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — GRANDI — DE BONO — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 312, foglio 43. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1407.**

REGIO DECRETO 10 agosto 1931, n. **1117.**

Inclusione dell'abitato di Montedinove (provincia di Ascoli Piceno) tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alle legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Montedinove, in provincia di Ascoli Piceno.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 312, foglio 48. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1931.

Approvazione del regolamento interno per la contrattazione dei cereali presso la Borsa merci di Venezia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio ed il regolamento per l'esecuzione di essa approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il decreto Ministeriale in data 20 agosto 1931-IX col quale viene istituita presso la Borsa merci di Venezia una Sezione per la contrattazione dei cereali e ne viene approvato il regolamento;

Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale dell'economia di Venezia in data 25 giugno 1931, relativa al regolamento interno per la contrattazione dei cereali presso la Sezione predetta;

Decreta:

È approvato l'annesso regolamento interno per la contrattazione dei cereali presso la Borsa merci di Venezia, composto di n. 60 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: MARESCALCHI.

Regolamento interno per la contrattazione dei cereali presso la Borsa merci di Venezia.

CAPO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

È istituita presso la Borsa merci di Venezia una Sezione per la contrattazione dei cereali.

Gli affari in cereali, conclusi nella Borsa merci e alle condizioni e secondo le consuetudini della Borsa stessa, sono regolati dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, e dal regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, nonchè dal regolamento per la Borsa merci di Venezia approvato dal Ministro per l'economia nazionale; dal regolamento per le contrattazioni a termine alla Borsa merci di Venezia, approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 20 agosto 1931 e dal presente regolamento.

Art. 2.

La cauzione dovuta dagli agenti di Borsa a sensi dell'articolo 23, n. 4, della legge 20 marzo 1913, n. 272, è stabilita per la Sezione cereali in L. 10.000.

La cauzione dovuta dai commercianti ammessi alle contrattazioni alle grida, nella Sezione cereali, a sensi dell'articolo 9 del regolamento per le contrattazioni a termine, è stabilita in L. 30.000.

CAPO II.

Delle contrattazioni e dell'accertamento dei prezzi.

Art. 3.

Le merci ammesse alla quotazione ufficiale della Sezione cereali sono il frumento, il granoturco giallo ed il granoturco bianco.

Art. 4.

A sensi dell'art. 3 del regolamento per le contrattazioni a termine il Consiglio dell'economia, sentita la Deputazione ed il Sindacato, stabilisce il calendario e l'orario per le contrattazioni di Borsa.

Art. 5.

Le contrattazioni ufficiali si riferiscono a mesi e gruppi di mesi designati dal Sindacato il quale ne dà comunicazione alla Deputazione di borsa, al Consiglio dell'economia ed al pubblico mediante affissione dell'avviso relativo all'albo della Borsa.

Art. 6.

Le contrattazioni possono essere fatte per consegna nel mese corrente fino al giorno 18 di ciascun mese.

Dopo tale giorno sono ammesse soltanto le contrattazioni per contanti e per consegna nei mesi prossimi.

Art. 7.

L'unità di contratto di cui l'art. 29, n. 1, del regolamento per le contrattazioni a termine è stabilita in quintali 250 per il frumento ed il granoturco.

In caso di offerta o domanda di merce non accompagnata dal numero dei lotti offerti o domandati, a termine dell'articolo 27 del regolamento per le contrattazioni a termine, s'intende offerto o domandato il lotto di 250 quintali.

Art. 8.

Per ogni lotto contrattato deve essere redatto un contratto separato, anche se la contrattazione ha per oggetto più lotti.

Nelle contrattazioni a consegna ripartita in due o più mesi deve essere trattata alle grida la quantità complessiva da suddividere in parti uguali tra i mesi indicati per la consegna e nella misura di uno o più lotti indivisibili per ogni mese.

Frumento.

Art. 9.

Il frumento base per le contrattazioni è quello tenero, sano, leale, buono mercantile, ben maturo e stagionato, atto alla molitura, del peso specifico di 78 kg. per ettolitro e contenente non oltre il 2 per cento di corpi estranei.

Art. 10.

I frumenti ammessi alla consegna sono quelli teneri, nazionali ed esteri, esclusi quelli bianchi.

Art. 11.

Non sono ammessi alla consegna:

a) le miscele di frumento di diversa provenienza;

b) i frumenti teneri contenenti oltre l'8 % di grano duro;

c) il frumento di peso inferiore a kg. 76 per ettolitro;

d) il frumento estero contenente oltre il 3 % di grano non maturato (verde da danno);

e) il frumento contenente oltre il 4 % di corpi estranei non farinosi;

f) i frumenti duri, semiduri e tipo civitella;

g) i frumenti di cattivo odore o carbonati o gelati o contenenti aglio;

h) i frumenti che presentano una svalutazione complessiva oltre il 4 % sul merito base di cui l'art. 9.

Granoturco giallo.

Art. 12.

Il granoturco base per le contrattazioni è quello sano, buono mercantile, atto alla molitura con un coefficiente massimo di umidità del 15 %, non essiccato artificialmente e non contenente corpi estranei minerali dannosi alla macinazione.

Art. 13.

Sono ammessi alla consegna i granoturchi nazionali ed esteri, aventi i requisiti di cui l'articolo precedente.

Art. 14.

Non sono ammessi alla consegna i granoturchi bianchi, gelati, le miscele di granoturco di diversa qualità e provenienza ed i granoturchi contenenti una percentuale superiore al 5 % di granoturco tarlato, focato o sorgato ed all'1 % di corpi estranei vegetali.

Granoturco bianco.

Art. 15.

Il granoturco base per le contrattazioni è quello sano, buono mercantile, atto alla molitura, con un coefficiente massimo di umidità del 15 %, non essiccato artificialmente e non contenente corpi estranei minerali dannosi alla macinazione.

Art. 16.

Sono ammessi alla consegna i granoturchi nazionali ed esteri, aventi i requisiti di cui l'articolo precedente.

Art. 17.

Non sono ammessi alla consegna i granoturchi gialli, gelati, le miscele di granoturco di diversa qualità e provenienza ed i granoturchi contenenti una percentuale superiore al 5 % di granoturco tarlato ed all'1 % di corpi estranei vegetali.

Art. 18.

Il prezzo s'intende stabilito in lire italiane per quintale, peso netto e per merce nazionalizzata e resa franca di ogni spesa in magazzino a Venezia.

Art. 19.

Durante la riunione di Borsa vengono registrate le contrattazioni su apposita tabella con l'indicazione dei prezzi fatti e delle epoche di consegna.

Gli eventuali errori di inscrizione sulla predetta tabella sono corretti dietro reclamo verbale.

CAPO III.

Della registrazione dei contratti.

Art. 20.

A sensi dell'art. 47 del regolamento per le contrattazioni a termine presso la Borsa merci di Venezia, la Cassa di garanzia e compensazione effettua l'esecuzione ed i compensi di tutti i contratti in cereali regolarmente registrati.

Art. 21.

Entro le ore 10 del giorno feriale successivo alla conclusione dell'affare, il contratto, debitamente firmato dalle parti, deve essere consegnato alla Cassa per la registrazione, contemporaneamente al versamento dei depositi originali e dei diritti di cui gli articoli 30 e 51 del regolamento per le contrattazioni a termine alla Borsa merci, nei modi stabiliti dal regolamento della Cassa di garanzia e compensazione.

CAPO IV.

Della esecuzione e della compensazione dei contratti.

Art. 22.

La consegna della merce deve effettuarsi in lotti indivisibili da quintali 250 ciascuno, da uno dei magazzini o punti franchi autorizzati dal Consiglio provinciale dell'economia di Venezia, sentita la Deputazione ed il Sindacato di borsa e situati in Venezia o nel territorio compreso in un raggio di 400 km. da Venezia.

In via eccezionale, sentite le autorità di Borsa, il Consiglio dell'economia può autorizzare alla consegna magazzini o punti franchi situati oltre 400 km. da Venezia.

Quando la consegna viene effettuata in magazzini o punti franchi fuori di Venezia il venditore deve bonificare la differenza di trasporto dal magazzino di consegna fino a Venezia, in base ad apposite tariffe stabilite dal Sindacato competente.

Art. 23.

Quando la consegna viene effettuata attraverso i punti franchi, nella fattura relativa alla merce consegnata deve essere computata a favore del compratore la deduzione dell'importo del dazio doganale e dei diritti di statistica vigenti al momento della messa a disposizione della merce.

Durante il periodo regolamentare di franchigia, ogni variazione del dazio doganale è a carico o vantaggio del venditore.

Dopo tale termine la variazione suddetta è a carico o a vantaggio del successivo detentore o girante del « buono di consegna » di cui l'articolo seguente.

Art. 24.

Il magazzino o punto franco presso il quale si effettua la consegna della merce, vista il buono di consegna stillato su appositi moduli forniti dal Sindacato di borsa, all'ordine della Cassa di garanzia o semplicemente all'ordine.

Tale buono deve indicare e garantire:

a) la merce resa franca di spese, e franca di magazzinaggio ed assicurazione per dieci giorni dalla data della messa a disposizione;

b) il peso definitivo della merce;

c) la nazionalizzazione della merce, se si tratta di merce estera e la nazionalizzazione dei sacchi, se la merce è insaccata in tele di provenienza estera;

d) la insaccatura, franca di spese, nelle tele del ricevitore ed il peso netto uniforme di 100 kg., quando non si tratti di merce insaccata in tele d'origine.

Il buono di consegna deve inoltre indicare il numero e la data del certificato di perizia, nonchè il numero di deposito della merce nel magazzino, corrispondente a quello della merce periziata.

Art. 25.

Quando un buono di consegna, dopo successivi trasferimenti, viene presentato per una nuova messa a disposizione, sono a carico del consegnante la quota di spese e di giacenza ed ogni altro onere eventuale sulla merce, fino alla

reintegrazione delle condizioni regolamentari per la consegna.

Art. 26.

La messa a disposizione della merce da parte del venditore alla Cassa di garanzia e compensazione, si effettua mediante apposito modulo, fornito dal Sindacato, ed i seguenti documenti:

a) un buono di consegna all'ordine, vistato dal magazzino nel quale è depositata la merce;

b) il certificato di perizia comprovante il merito della merce offerta e gli eventuali deprezzamenti.

Tale certificato deve essere di data non anteriore a giorni 30 per il frumento ed a giorni 20 per il granoturco;

c) la fattura della merce nella quale devono essere conteggiati gl'importi per eventuali abbuoni di perizia e per le differenze di trasporto di cui l'art. 22 del presente regolamento.

Art. 27.

Il venditore deve effettuare la messa a disposizione di cui l'articolo precedente, alla Cassa di garanzia e compensazione, a partire dal giorno 1 e non oltre il giorno 23 di ogni mese ed il giorno 22 del mese di febbraio, per tutte le merci e da qualunque magazzino autorizzato.

Art. 28.

La messa a disposizione della merce, da parte della Cassa di garanzia e compensazione al compratore, si effettua mediante avviso steso su apposito modulo.

Tale messa a disposizione viene assegnata ai compratori in ordine cronologico secondo la data di registrazione dei contratti e può essere effettuata dalla Cassa fino all'ultimo giorno feriale del mese.

Art. 29.

Entro il giorno successivo alla messa a disposizione della merce da parte della Cassa, il compratore deve provvedere al pagamento presso la Cassa stessa, la quale gli trasmette il buono di consegna con i documenti di cui l'art. 26 del presente regolamento.

Art. 30.

Entro cinque giorni non computati i festivi dal giorno valido della messa a disposizione, la Cassa deve effettuare il pagamento al venditore.

Il pagamento deve essere fatto per contanti ed il trasferimento della proprietà della merce avviene, a tutti gli effetti, solo all'atto del pagamento medesimo.

Art. 31.

Entro i dieci giorni di cui l'art. 24, lettera *a*), il compratore deve fornire le sue tele per il ricevimento della merce franche al magazzino in cui la merce è depositata.

Art. 32.

Il venditore può consegnare la merce in sacchi nazionali e in sacchi esteri nazionalizzati i quali restano in proprietà del ricevitore ed il loro peso si conteggia come merce.

In tal caso non è necessario che i sacchi abbiano il peso uniforme di cui l'art. 24, lettera *d*), del presente regolamento.

Art. 33.

Sulla quantità della merce contrattata è ammessa alla consegna una tolleranza massima dell'1 % in più od in meno.

Per tale differenza viene conteggiato l'abbuono direttamente fra il ricevitore ed il magazzino che ha vistato il buono di consegna, in base al prezzo ufficiale accertato per le contrattazioni a contanti al giorno della messa a disposizione.

In mancanza di contrattazione a contanti, vale il prezzo accertato per le contrattazioni per il mese in corso e cessate queste, il prezzo accertato nell'ultimo giorno in cui le contrattazioni stesse ebbero luogo.

Le stesse norme regolano la fissazione del prezzo base per differenze risultanti dal certificato di perizia.

Tali differenze devono essere computate sopra l'intero lotto base contrattuale.

Art. 34.

Nelle vendite per contanti, la messa a disposizione da parte del venditore deve essere effettuata entro il giorno successivo alla conclusione del contratto e deve essere assegnata dalla Cassa al rispettivo compratore.

Art. 35.

La Cassa di garanzia e compensazione stabilisce la data valida della messa a disposizione che è unica a tutti gli effetti, tanto per il compratore che per il venditore.

Art. 36.

Nel caso in cui il termine stabilito dall'art. 26, lettera *b*), del presente regolamento per la validità dei certificati di perizia, scada nel giorno in cui il venditore effettua la messa a disposizione alla Cassa, il termine predetto resta fermo e valido per il compratore, nei confronti della Cassa stessa, durante il periodo in cui la Cassa di garanzia può trasferire la messa a disposizione al compratore a norma dell'art. 28 del presente regolamento.

Art. 37.

Il Sindacato, dietro richiesta della Cassa di garanzia e compensazione, procede alla liquidazione coattiva dei contratti non eseguiti in termine.

Qualora la liquidazione coattiva non possa aver luogo entro il penultimo giorno non festivo del mese, i contratti saranno liquidati tanto per il venditore che per il compratore, ad un prezzo stabilito dalla apposita Commissione di cui l'articolo seguente.

Art. 38.

È costituita una Commissione per la determinazione del prezzo nei casi di cui l'articolo precedente e per l'applicazione di eventuali penali a carico degli inadempienti.

La Commissione è costituita dal Consiglio dell'economia come segue:

1° presidente, il presidente della Deputazione di borsa o chi ne fa le veci;

2° due membri della Deputazione designati dal presidente della Deputazione stessa;

3° due membri del Sindacato di borsa, designati dal presidente del Sindacato stesso.

Art. 39.

La convocazione della Commissione di cui l'articolo precedente è fatta dal presidente della Deputazione su richiesta del Sindacato, nell'ultimo giorno non festivo del mese.

Il Sindacato deve comunicare tempestivamente al presidente della Commissione le esecuzioni coattive dal Sindacato stesso effettuate a norma dell'art. 37 del presente regolamento e le inadempienze per le quali la liquidazione coattiva non ha potuto aver luogo entro il penultimo giorno non festivo del mese.

Per tali inadempienze la Commissione determina un prezzo di liquidazione tenuto conto del valore della merce con i requisiti e nelle condizioni regolamentari di Borsa.

Le penali di cui il primo comma dell'art. 38 del presente regolamento possono essere applicate dalla Commissione in aumento del prezzo al quale il Sindacato ha effettuata la liquidazione coattiva o del prezzo determinato dalla Commissione stessa a norma del comma precedente, in misura non eccedente il 10 % del prezzo stesso.

Le deliberazioni della Commissione sono inappellabili.

Capo V.

Delle perizie.

Art. 40.

Sulle partite di cereali ammesse alla contrattazione di Borsa e depositate nei magazzini autorizzati deve essere eseguita la perizia di cui l'art. 26, lettera *b*), del presente regolamento.

Tale perizia, a norma dell'art. 37 del regolamento per le contrattazioni a termine alla Borsa di Venezia, deve essere eseguita da un Collegio peritale costituito da tre periti.

Art. 41.

La richiesta della perizia deve essere presentata al Sindacato, redatta su modulo apposito sul quale deve essere indicata la quantità della partita di merce da periziare, il numero di deposito della merce nei magazzini, la natura e la provenienza della merce, l'imballaggio.

La richiesta firmata dal richiedente deve essere vistata dal magazziniere.

Art. 42.

La merce da periziare può essere tanto alla rinfusa, quanto in sacchi, e deve costituire una partita di almeno 250 quintali di frumento o granoturco, formante un monte di qualità omogenea.

Art. 43.

Entro il giorno successivo alla richiesta della perizia, per la merce depositata in magazzini a Venezia ed entro tre giorni per quella depositata in magazzini fuori Venezia, il personale appositamente autorizzato dal Sindacato procede al prelevamento ed al sigillamento dei campioni.

A tali operazioni può assistere il richiedente la perizia o un suo delegato.

Art. 44.

I campioni devono essere del peso minimo di kg. 5. Su di essi, insieme con i sigilli, è apposto un bollettino da cui deve risultare il numero di deposito e la data di prelievo.

Il predetto bollettino deve essere firmato dalla persona autorizzata al prelevamento, dal magazziniere e controfirmato dal presidente del Sindacato di borsa o da un membro del Sindacato da lui delegato.

Art. 45.

I campioni sono sottoposti ai periti senza la indicazione del proprietario della merce e contrassegnati da un numero. Dopo l'esecuzione della perizia, essi passano in proprietà del Sindacato.

Art. 46.

Entro due giorni dal ricevimento dei campioni, ha luogo l'esecuzione delle perizie che si effettua in apposito locale al quale possono accedere soltanto i periti costituenti il Collegio peritale ed il segretario addetto alla Borsa.

All'esecuzione della perizia può presenziare un delegato della Deputazione di borsa purchè non abbia interesse diretto od indiretto alla perizia.

Frumento.

Art. 47.

I periti determinano la provenienza, la qualità ed il condizionamento del frumento nonchè il peso specifico e la percentuale di corpi estranei.

Art. 48.

Qualora dalla perizia risulti che il frumento offerto per la consegna non raggiunge il merito base di cui l'art. 9 e le deficenze superino i limiti di cui l'art. 11, il frumento non è consegnabile.

Quando invece il frumento offerto per la consegna non raggiunge il merito base di cui l'art. 9 ma le deficenze sono contenute nei limiti di cui l'art. 11, tali deficenze sono compensate dai seguenti abbuoni:

1° uno per cento o frazione proporzionale, fino al primo chilogramma mancante (ossia da kg. 78 a kg. 77);

2° uno e mezzo per cento o frazione proporzionale oltre il primo chilogramma mancante e fino al secondo chilogramma (cioè da kg. 77 a kg. 76);

3° uno per cento o frazione proporzionale quando la percentuale dei corpi estranei supera il 2 % salvo quanto è disposto all'art. 49;

4° gli abbuoni per grana non maturata sul frumento nazionale sono stabiliti a giudizio del Collegio peritale;

5° gli abbuoni per grana non maturata per il frumento estero sono stabiliti come segue:

mezzo per cento sul primo 1 %;
uno per cento sul secondo 1 %;
uno e mezzo per cento sul terzo 1 %.

Art. 49.

L'abbuono stabilito all'articolo precedente per le eccedenze dei corpi estranei è ridotto alle misure seguenti quando i corpi estranei siano i sottoindicati:

per segale il 0.50 % o frazione proporzionale;

per avena, orzo e veccia grossa nera il 0.75 % o frazione proporzionale.

Le altre veccie, gli altri semi e gli altri corpi estranei che non siano compresi tra i predetti generi farinosi, sono considerati di nessun valore e bonificati integralmente.

Art. 50.

Gli abbuoni dovuti dal venditore per qualità e condizionatura del frumento sono determinanti dal Collegio peritale.

Granoturco.

Art. 51.

I periti determinano la provenienza, la qualità e la condizionatura del granoturco.

L'esame per la determinazione del coefficiente di umidità del granoturco è eseguito da un gabinetto d'analisi designato dal Sindacato.

Art. 52.

I periti deliberano a maggioranza.

Per ogni perizia viene steso, su apposito modulo, un verbale firmato da tutti i periti e trasmesso al Sindacato.

Il Sindacato rilascia subito il certificato di perizia che è inappellabile.

È vietato ai periti, al segretario ed al delegato della Deputazione di cui l'art. 46 del presente regolamento di comunicare notizie sullo svolgimento delle operazioni peritali.

Art. 53.

Il Consiglio provinciale dell'economia sentito il Sindacato, stabilisce le tariffe per le operazioni di perizia.

Le somme dovute per l'esecuzione delle perizie devono essere pagate al Sindacato all'atto della presentazione della richiesta di perizia.

CAPO VI.

Dei contratti a premio.

Art. 54.

Nei contratti a premio semplice, il datore del premio deve dichiarare, entro le ore 12 del giorno 15 del mese, al prenditore del premio ed alla Cassa di garanzia, se intende eseguire il contratto.

Nei contratti a premio doppio (stellage) il datore del premio deve dichiarare, entro il predetto termine, al prenditore del premio ed alla Cassa di garanzia se intende consegnare o ricevere la merce contrattata.

In mancanza della dichiarazione di cui i commi precedenti, nel termine prescritto, si intende che il datore del premio si vale della facoltà concessagli di liquidare il contratto mediante l'abbandono del premio a favore del prenditore.

Art. 55.

Avvenuta la risposta dei premi si effettua l'esecuzione del contratto a norma del presente regolamento.

Art. 56.

I contratti a premio sono registrati presso la Cassa di garanzia e compensazione.

Fino al momento della risposta dei premi, la Cassa mantiene fermi i rapporti dei singoli contraenti.

CAPO VII.

Disposizioni finali.

Art. 57.

All'agente di Borsa, per i contratti in cereali, conclusi col suo intervento spetta la provvigione seguente:

1 %, acquisto e vendita per affari relativi ad un lotto di 250 quintali;

1/2 %, acquisto e vendita per affari relativi ad una unità di 4 lotti.

Nessuna provvigione deve corrispondere l'operatore alle grida che raccolga l'offerta di compera e di vendita.

Art. 58.

Salvo quanto sarà stabilito nel calendario di Borsa, ove le date indicate nel presente regolamento scadano in giorno festivo, si intendono riportate al giorno feriale seguente per la registrazione dei contratti e per i pagamenti, ed al giorno feriale precedente per tutti gli altri termini.

Art. 59.

Per i contratti che non siano stati ammessi alla registrazione presso la Cassa di garanzia e di compensazione, si intendono applicabili fra i rispettivi contraenti tutte le operazioni, le notifiche ed i termini indicati nel presente regolamento nei confronti della Cassa di garanzia.

Art. 60.

Per quanto non è stabilito dal presente regolamento, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonchè le norme contenute nello statuto e regolamento della Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci di Venezia.

Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato di presidenza del Consiglio provinciale dell'economia, nella riunione del 25 giugno 1931-IX.

Venezia, luglio 1931 - Anno IX

Il segretario: F. PELLIZZON.

Il prefetto-presidente: G. BIANCHETTI.

Visto, si approva:

p. *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:* MARESCALCHI.

(6523)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3491.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Stenech Pietro-Mario, figlio di Stenech Lucia, nato a Fornace il 29 giugno 1901, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(6589)

N. 3478.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Stenech Giovanni, figlio del fu Francesco e della fu Bampi Anna, nato a Civezzano il 29 maggio 1850, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 4 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(6590)

N. 3479.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Stenech Bernardo, figlio del fu Bernardo e della fu Lorenzi Teresa, nato a Fornace il 24 ottobre 1874, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale anche per la moglie del sig. Stenech Bernardo.

Trento, addì 4 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(658[illegible])

N. 3479.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Stenech Davide, figlio di Bernardo e della fu Scarpa Rosa, nato a Fornace il 29 agosto 1901, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 4 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(6587)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 180.

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 settembre 1931 - Anno IX

Francia	74.96	Oro	368.94
Svizzera	372.98	Belgrado	33.70
Londra	92.913	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.715	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	170.17	Norvegia	5.112
Belgio	2.664	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.512	Svezia	5.115
Vienna (Schillinge)	2.688	Polonia (Sloty)	213.50
Praga	56.67	Danimarca	5.112
Romania	11.35	Rendita 3,50 %	73.80
Peso Argentino Oro	12.18	Rendita 3.50 % (1902)	68 —
Peso Argentino Carta	5.34	Rendita 3 % lordo	44.675
New York	19.121	Consolidato 5 %	81.95
Dollaro Canadese	19.02	Obblig. Venezie 3.50%	79.875

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV I PORTAFOGLIO

N. 181.

Media dei cambi e delle rendite

del 9 settembre 1931 - Anno IX

Francia	74.96	Oro	368.92
Svizzera	373.02	Belgrado	33.70
Londra	92.916	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.709	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	172.12	Norvegia	5.111
Belgio	2.663	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.50	Svezia	5.117
Vienna (Schillinge)	2.687	Polonia (Sloty)	213.50
Praga	56.69	Danimarca	5.111
Romania	11.35	Rendita 3,50 %	73.95
Peso Argentino Oro	12.14	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso Argentino Carta	5.355	Rendita 3 % lordo	44.675
New York	19.12	Consolidato 5 %	82 —
Dollaro Canadese	19 —	Obblig. Venezie 3,50%	79.825

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*)

Perdita di certificati.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	107700	Fabbriceria dell'Oratorio della Beata Vergine della Battaglia in Quattro Castella (Reggio Emilia) . . . . L.	252 —
Cons. 5 %	389540	Beneficio Coadiutorale della Madonna della Battaglia in San Polo d'Enza (Reggio Emilia) . . . . »	15 —
»	446968	Intestata come la precedente . . . . »	10 —
»	462220	Intestata come la precedente . . . . »	145 —
»	319339	Istituto di S. Girolamo degli Illirici e Schiavoni in Roma . . »	165 —
Debito dei Comuni di Sicilia	10092	Chillemi Stellario di Letterio, domic. in Messina . . . . »	137,70
»	10093	Intestata come la precedente . . . . »	90,83
»	10112	Intestata come la precedente . . . . »	45,22
Cons. 5 %	473680	Comune di Tortora (Cosenza) . . . . »	1.635 —
Cons. 5 % vecchio	902835 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Confraternita del SS. Rosario in Sorrento (Napoli) . . . . » per l'usufrutto: Rev. Iovino Nicola fu Antonio.	175 —
Cons. 5 %	490622 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Germanini Aldo fu Giovanni, domic. in Domodossola (Novara) . . . . » per l'usufrutto: Colombo Giovannina fu Antonio, vedova di Germanini Giovanni, domic. in Domodossola (Novara) .	1.000 —
3.50 %	446965 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Turina Chiara fu Achille, moglie di Bertolero, domic. in Torino . . . . » per l'usufrutto: Calvetti Rosa fu Domenico, vedova di Turina Achille, domic. in Torino.	420 —
4.50 %	280	Opera Pia Cettine e Dimesse di Cremona . . . . »	33 —
Cons. 5 % vecchio	1.036.405 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Garmagnano Carlo, Rosa, Olimpia fu Camillo, minori, sotto la p. p. della madre Arnoldi Teresa fu Luigi, domic. in Torino . . . . » per l'usufrutto: Arnoldi Teresa fu Luigi, vedova di Garmagnano Camillo.	50 —
»	1.036.407 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	310 —
Cons. 5 %	311192	Di Lello Angelonicola fu Domenicangelo, domic. in Villa Santa Maria (Chieti) - ipotecata . . . . »	85 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	377753	Campodonico Emilia fu Giovanni, minore, sotto la p. p. della madre Lanata Maria, domic. in Lavagna (Genova) . . . »	35 —
Cons. 5 %	367019	Tonielli Giuseppe fu Giovanni - vincolata . . . . »	30 —
3.50 %	260708	Seconda Coadiutoria Curata della Parrocchia di Santa Vittoria detta volgarmente Canonicato D. Luigi Marrangeli in Carsoli (Aquila) . . . . »	35 —
»	272320	Seconda Coadiutoria Curata della Parrocchia di Santa Vittoria in Carsoli (Aquila) . . . . »	3,50
3.50 % (1902)	11781	Intestata come la precedente . . . . »	3,50
Cons. 5 %	268478	Castellari Silvestro di Agostino, domic. in Genova - ipotecata . »	1.000 —
3.50 %	793658	Giordano Raffaele di Salvatore, domic. in Palermo - ipotecata . »	129,50
Cons. 5 % Polizza combattenti	25583	Rini Gaspare di Antonio, domic. in Moio de Calvi (Bergamo) . »	20 —

Roma, 30 aprile 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3102)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Domanda di tramutamento di certificato consolidato 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 29.

È stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato consolidato 5 % n. 81141 di L. 60 intestato a Lopresti Alfonso fu Giuseppe domiciliato in New-York.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 31 agosto 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6617)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordinanza di sanità marittima n. 6 del 1931 contro la peste per le provenienze da Barcellona.

In seguito alla comparsa di manifestazioni di peste bubbonica in Barcellona (Spagna) ed in conformità delle prescrizioni della Convenzione sanitaria internazionale firmata a Parigi il 21 giugno 1926 le provenienze dal porto di Barcellona, con ordinanza di sanità marittima n. 6 in data odierna sono sottoposte alle misure profilattiche contro la peste prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930.

p. *Il Ministro*: BASILE.

(6611)

CONCORSI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

Bando di concorso per l'assunzione di funzionari di concetto nei gradi VII ed VIII.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238;

Visto il regolamento sul funzionamento interno dell'Istituto centrale di statistica, e sullo stato giuridico ed economico del personale da esso dipendente, approvato con decreto del Capo del Governo in data 15 gennaio 1930-VIII, modificato all'art. 42 con decreto del Capo del Governo in data 22 giugno 1931;

Notifica:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti sei concorsi per titoli per l'ammissione fra i funzionari della categoria di concetto nell'amministrazione dell'Istituto centrale di statistica in Roma. Ad essi potranno prendere parte i laureati, indicati per ciascun gruppo, aventi i requisiti di cui agli articoli seguenti:

Gruppo *a*) per laureati in giurisprudenza, oppure laureati in scienze economiche, commerciali, politiche, sociali o discipline equipollenti:

Concorso n. 1: per due posti di sottocapo reparto (grado VII).
Concorso n. 2: per due posti di capo ufficio (grado VIII).

Gruppo *b*) per laureati in medicina e scienze naturali:

Concorso n. 3: per un posto di sottocapo reparto (grado VII).

Gruppo *c*) per laureati in agraria:

Concorso n. 4: per un posto di sottocapo reparto (grado VII).
Concorso n. 5: per un posto di capo ufficio (grado VIII).

Gruppo *d*) per laureati in matematica, o in matematica e fisica, o in matematica attuariale e statistica:

Concorso n. 6: per un posto di capo ufficio (grado VIII).

I concorsi sono distinti. Per ogni gruppo e per ogni grado saranno fatte separate graduatorie. I posti che non venissero eventualmente conferiti ad un dato gruppo di laureati potranno essere assegnati a laureati di altro gruppo, secondo quanto dispone l'art. 12, lettera *c*), del presente bando.

Art. 2.

L'assunzione dei vincitori del concorso è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite nel regolamento interno, approvato con decreto del Capo del Governo in data 15 gennaio 1930-VIII, modificato all'art. 42 con decreto del Capo del Governo in data 22 giugno 1931-IX.

Coloro che desiderino concorrere potranno procurarsi copia del detto regolamento presso l'Istituto centrale di statistica in Roma, via Santa Susanna n. 17, ed ove risiedano fuori di Roma, potranno richiedere che ne sia loro spedito un esemplare.

I vincitori del concorso verranno assunti con un contratto di impiego della durata di tre o cinque anni, a loro scelta, rinnovabile secondo le norme del regolamento interno.

Il primo anno di servizio sarà considerato come anno di prova.

Art. 3.

Ai vincitori del concorso dal giorno dell'assunzione in servizio indicato nel relativo contratto d'impiego verrà corrisposto uno stipendio annuo di L. 26.400 lorde se sottocapi reparto e di L. 20.416 lorde se capi d'ufficio, variabili, in conformità delle disposizioni del regolamento interno, in corrispondenza delle variazioni, in più od in meno, che future disposizioni potessero eventualmente portare agli stipendi iniziali dei corrispondenti gradi del personale delle Amministrazioni statali.

Gli stipendi come sopra indicati in L. 26.400 lorde e 20.416 lorde, sono già depurati dalla ritenuta del 12 % di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491.

Nella determinazione degli stipendi si terrà conto, in parte, degli assegni che i vincitori del concorso eventualmente godessero per pensione o ad altro titolo a carico dello Stato o di altri Enti pubblici, in obbedienza a quanto è prescritto dall'art. 92 del regolamento interno dell'Istituto.

Art. 4.

Al concorso non potranno partecipare nè i funzionari a contratto, nè quelli dei ruoli transitori che fanno già parte del personale dell'Istituto.

Art. 5.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Ufficio concorsi - Roma, non oltre il 15 novembre 1931, una domanda redatta in carta da bollo da lire tre in conformità del modello (allegato 1) annesso al presente bando. Nella domanda dovrà essere specificato il gruppo ed il concorso di cui all'art. 1, a cui il candidato intenda presentarsi. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti in forma autentica e debitamente legalizzati:

1° certificato di nascita dal quale risulti una età non inferiore ai 25 anni compiuti e non superiore ai 40 compiuti al 15 novembre 1931;

2° certificato rilasciato dalla competente autorità di data non anteriore a tre mesi dalla data di invio della domanda attestante che il candidato è cittadino italiano col godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente bando di concorso, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato negativo del casellario giudiziario, di data non anteriore a tre mesi, dalla data di invio dei documenti;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio e la sua residenza, di data non anteriore a tre mesi come sopra;

5° certificato di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi come sopra;

6° certificato medico legalizzato, di data non anteriore a tre mesi come sopra, comprovante la sana e robusta costituzione fisica, nonchè la immunità da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio presso l'Istituto.

Indipendentemente dal certificato di cui al presente numero, l'Istituto farà eseguire gli opportuni accertamenti da uno o più medici di sua fiducia;

7° certificato di esito di leva, o stato di servizio, oppure foglio di congedo illimitato dal servizio militare, con la dichiarazione di aver servito con fedeltà ed onore, o documento di riforma;

8° fotografia di data recente con la firma del candidato autenticata da un pubblico ufficio a ciò autorizzato;

9° diploma originale o copia autentica della laurea, rilasciato da una Università o da un Istituto superiore;

10° certificato che indichi i punti riportati nell'esame generale di laurea e quelli riportati negli esami speciali;

11° documenti che comprovino il possesso dei titoli specifici di cui al successivo art. 7;

12° documenti che dimostrino il possesso dei requisiti i quali a norma dell'art. 44 del regolamento interno dell'Istituto, conferiscano eventualmente ai candidati ex combattenti o decorati al valore od invalidi di guerra o divenuti invalidi per la causa nazionale, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

13° certificati e documenti che comprovino il possesso dei titoli aggiuntivi di cui al successivo art. 8;

14° elenco in ordine cronologico dello svolgimento della propria attività, culturale e professionale, che trovi riscontro nei documenti presentati.

I documenti debbono essere regolati rispetto alle vigenti disposizioni in materia di legalizzazione delle firme.

Qualora i candidati siano, alla data della domanda, impiegati presso altre Amministrazioni di Stato, autarchiche, parastatali o private, dovranno indicarlo nella domanda, specificando il grado e le funzioni che rivestono.

Art. 6.

La data di presentazione delle domande di ammissione al concorso è stabilita dal bollo a data, apposto su di esse dal competente ufficio dell'Istituto.

Per le domande presentate a mano l'ufficio stesso rilascerà ricevuta.

Per le domande arrivate a mezzo posta si avrà per data certa ed utile della presentazione, ad ogni effetto, quella risultante dal bollo postale di invio in raccomandazione.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati che non abbiano presentato nei termini prescritti la domanda all'Istituto, o all'ufficio postale « Raccomandate » e quelli che, pur avendo presentata tempestivamente la domanda, non abbiano prodotti, o a corredo di essa, o successivamente, purchè non oltre il giorno 15 novembre 1931, tutti i documenti prescritti.

La mancata presentazione entro il predetto termine anche di un solo documento sarà motivo insanabile di esclusione; lo stesso effetto avrà la presentazione di uno o più documenti irregolari per la forma o rispetto alle disposizioni sulla legalizzazione delle firme.

Ai candidati non ammessi ed a quelli che non abbiano vinto il concorso saranno restituiti, a richiesta, i documenti presentati, mentre la domanda di ammissione rimarrà agli atti dell'Istituto.

Art. 7.

I candidati, quali titoli specifici potranno presentare:

a) tutti quei documenti, certificati, rapporti, ecc. che possano comprovare il possesso di titoli statistici od amministrativi loro rilasciati da autorità o da Amministrazioni statali, parastatali, da enti pubblici, associazioni corporative e sindacali o da amministrazioni private;

b) i titoli di studio, culturali e scientifici, conseguiti durante la carriera professionale;

c) copia di pubblicazioni, opere e memorie di carattere statistico, economico o politico, giuridico, agrario, matematico, fisico e sanitario fatte dal candidato (possibilmente in duplice copia).

Art. 8.

Saranno titoli aggiuntivi:

a) la perfetta conoscenza di lingue estere;

b) il possesso del diploma rilasciato dalle Scuole di statistica istituite con R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 522;

c) il servizio prestato dal candidato presso un ufficio di statistica statale, parastatale, corporativo, provinciale o di Comuni con più di 100.000 abitanti. Il candidato dovrà, inoltre, provare di avere disimpegnato lodevolmente le mansioni di carattere statistico con documenti rilasciati dalle competenti autorità da cui il candidato dipendeva o dipende.

Tali documenti dovranno specificare i servizi effettivamente prestati e contenere un preciso giudizio da parte delle autorità, enti o

persone che li hanno rilasciati, sulla qualità e sulle attitudini tecniche del candidato, affinchè la Commissione giudicatrice possa avere elementi sufficientemente esatti per giudicare della bontà e della importanza di tali servizi.

Art. 9.

I candidati che dichiarino nella domanda di avere perfetta conoscenza delle lingue estere saranno ammessi a due distinte prove: una scritta ed una orale per ciascuna lingua, prove che avranno luogo nella località, nei giorni e nelle ore che saranno comunicati tempestivamente ai candidati:

Prova scritta (per ogni lingua) — breve componimento (durata massima ore tre).

Prova orale (per ogni lingua) — lettura e breve conversazione per la durata massima di venti minuti.

Non saranno ammessi alla prova orale quei candidati che allo scritto abbiano riportato una votazione inferiore agli 8/10.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto centrale di statistica, e sarà da lui presieduta oppure, in sua vece, da un membro del Consiglio superiore di statistica da lui delegato, e sarà costituita da quattro membri, di cui uno scelto fra i direttori generali dell'Istituto e tre fra altre persone competenti da nominarsi dal presidente dell'Istituto.

La Commissione potrà aggregarsi con voto consultivo uno o più membri che ritenesse necessari per i suoi lavori, e per l'esame facoltativo di lingue estere.

Le funzioni di segretario della Commissione, saranno disimpegnate da un funzionario di concetto dell'Istituto di grado non inferiore al VII.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice dopo la scelta dei candidati che per i loro titoli siano ritenuti meritevoli di considerazione, si riserva di invitare i candidati stessi ad una discussione orale, di durata non inferiore a 15 minuti e non superiore ai 30 minuti, su argomenti che abbiano relazione con i titoli da essi presentati al concorso e con le mansioni che essi saranno chiamati ad esercitare.

Art. 12.

A) Per la valutazione dei titoli di cui agli articoli 5 e 7 e della discussione di cui all'art. 11, ogni commissario disporrà di 10 punti che sommati insieme costituiranno il punto di idoneità di ciascun candidato.

B) Saranno dichiarati idonei quei candidati che nella valutazione complessiva dei suddetti titoli avranno riportato non meno di 40/50 dei punti di cui dispone collegialmente la Commissione esaminatrice.

C) Per la valutazione dei titoli aggiuntivi di cui è detto all'art. 8 ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

a) di un punto per ogni lingua perfettamente conosciuta; con un massimo di tre punti per il candidato che conosca perfettamente tre o più lingue;

b) di tre punti per il possesso del diploma di statistica;

c) di tre punti per i servizi prestati lodevolmente presso altri uffici di cui alla lettera *c*) dell'art. 8 del bando.

D) I candidati risultati idonei saranno, dalla Commissione, elencati in apposite graduatorie separate, una per ogni concorso. I punti attribuiti a ciascun candidato saranno costituiti dal punto di idoneità a cui si aggiungerà la somma dei punti eventualmente conferitigli nella valutazione dei titoli aggiuntivi di cui è sopra detto.

E) La Commissione, come è detto nell'ultimo capoverso dell'art. 1 potrà però, con suo insindacabile giudizio, rimpiazzare i posti restati scoperti in qualche concorso, assegnandoli ad altri candidati risultati idonei negli altri, fermo restando il numero complessivo degli otto posti messi a concorso.

F) Saranno proclamati vincitori del concorso coloro che, elencati nelle graduatorie finali, risulteranno compresi nel numero di posti stabiliti per ogni singolo concorso o che, ai sensi del disposto del precedente capoverso, vi fossero stati aggiunti.

Art. 13.

L'Istituto centrale di statistica si riserva il diritto di escludere dal concorso, con giudizio inoppugnabile ed insindacabile, qualsiasi candidato.

I candidati ammessi al concorso riceveranno, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del giorno in cui dovrà effettuarsi la visita medica ed il giorno stabilito per la eventuale discussione di cui è detto all'art. 11 e della località ove essa avrà luogo, oltre le modalità, per gli interessati, delle prove di lingue estere di cui è detto all'art. 9.

La mancata presenza del candidato alla discussione orale — per qualsiasi motivo — porta alla sua esclusione dal concorso.

La mancata presenza — per qualsiasi motivo — agli esami di lingue tanto scritti che orali porta alla esclusione del candidato da tali prove.

Salvo casi di comprovata gravità, la visita medica dovrà avere luogo nei giorni e nelle località che saranno indicate. In caso contrario si intenderà che il concorrente abbia rinunciato al concorso.

Art. 14.

L'Istituto si riserva di chiamare in servizio i vincitori del concorso, a misura del bisogno ed in ogni modo non oltre il 1° dicembre 1932.

Il vincitore del concorso che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto, sarà senz'altro considerato come rinunciante alla nomina.

I candidati idonei che venissero classificati dopo il numero dei posti stabiliti dall'art. 1, potranno essere assunti in servizio entro il 30 giugno 1933, qualora si rendano disponibili posti e l'Istituto, a suo insindacabile giudizio, ne ravvisi la necessità, senza però che ciò costituisca alcun diritto da parte loro. In caso di chiamata in servizio saranno tenuti a ripresentare i documenti che verranno loro richiesti.

Roma, addì 1° settembre 1931 - Anno IX.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica:
CORRADO GINI.

ALLEGATO I.

MODELLO DELLA DOMANDA

Alla Presidenza dell'Istituto centrale di statistica

ROMA - Via S. Susanna n. 17.

Io sottoscritto (cognome e nome) . . . . (paternità) . . . . . . (luogo e data di nascita) . . . . presa conoscenza del bando di concorso in data 1° settembre 1931-IX per . . . . posti di (1) . . . . . . fra laureati in . . . . (gruppo . . . . nonchè del regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica di cui all'art. 2 del bando suddetto, domando di partecipare al detto concorso, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel bando stesso e nel detto regolamento.

Allego alla presente i prescritti documenti, come da elenco in calce.

Dichiaro di avere perfetta conoscenza delle lingue . . . . (2).

Firma (casato e nome per esteso)

(Località, giorno, mese, anno) . . . . *(indirizzo preciso)* . . . . . (3)

(data) . . . .

Segue:

Distinta (in duplice copia) dei documenti allegati alla presente domanda:

. . . .

. . . .

---

(1) Indicare se si concorre per sottocapo reparto oppure per capo ufficio.

(2) Per coloro che intendano partecipare all'esame facoltativo di lingue.

(3) Scrivere chiaramente l'indirizzo (ogni variazione di recapito dovrà essere segnalata tempestivamente all'Istituto).

(6610)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.